

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 823 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro MONTESSORO, Rosario PERRONE, Francesco DIODATO, Piero MUNZONE, Stefano ABBAZIA, Antonino SARCHIELLO e della società A.S.D. SPARTA NOVARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro MONTESSORO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Rosario PERRONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Francesco DIODATO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, seppur tesserato quale dirigente nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Piero MUNZONE, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in mancanza di tesseramento per la società A.S.D. Sparta Novara, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla predetta società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Stefano ABBAZIA, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al settore Tecnico F.I.G.C. tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago, partecipato e assunto la conduzione tecnica nel corso degli open day denominati "Winter Camp 2025" e rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, svolti dalla società A.S.D. Sparta Novara presso la propria struttura sportiva nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti;

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 11.2, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, consentito e comunque non impedito che la predetta società A.S.D. Sparta Novara da lui rappresentata, in mancanza di rituale preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, svolgesse presso la propria struttura sportiva, nelle giornate dei 22, 23, 24, 27, 28 e 29 dicembre 2025 e dei 2, 3 e 4 gennaio 2026, gli open day denominati "Winter Camp 2025" rivolti a giovani calciatori nati tra il 2009 e il 2018, e per avere consentito e comunque non impedito che ai predetti open day prendessero parte e assumessero la conduzione tecnica i sig.ri Rosario Perrone e Alessandro Montessoro, tesserati quali allenatori per la società A.S.D. Sparta Novara, il sig. Francesco Diodato, seppur tesserato quale dirigente per la società stessa nonché sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, il tecnico sig. Piero Munzone, in mancanza di tesseramento per la menzionata società A.S.D. Sparta Novara, e il tecnico sig. Stefano Abbazia, in costanza di tesseramento per la società ASD Bulè Bellinzago;

A.S.D. SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Sarchiello Antonino, Montessoro Alessandro, Perrone Rosario e Diodato Francesco e nell'interesse della quale hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento federale i Sig.ri Munzone Piero e Abbazia Stefano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - Sig. Rosario PERRONE,
 - Sig. Francesco DIODATO,
 - Sig. Piero MUNZONE,
 - Sig. Stefano ABBAZIA,
 - Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - Società A.S.D. SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro MONTESSORO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rosario PERRONE,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Francesco DIODATO,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Piero MUNZONE,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Stefano ABBAZIA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPARTA NOVARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò